

DIREZIONE CULTURA E SPORT Via Garibaldi 7 – 50122 Firenze

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE

per l'assegnazione di Spazi Estivi Culturali per la realizzazione di una programmazione artistico culturale e ricreativa con eventuale punto di ristoro accessorio – triennio 2025-2027

ART. 1 - OGGETTO DELL'AVVISO

- 1. Il Comune di Firenze, in esecuzione di quanto disposto con la Deliberazione di Giunta comunale n. 137 del 15/4/2025, espleta la presente procedura di evidenza pubblica per la selezione di soggetti interessati a realizzare una programmazione artistico-culturale e ricreativa, con eventuale punto di ristoro accessorio presso i seguenti spazi estivi culturali:
 - 1. Piazza Tre Re,
 - 2. Piazza delle Murate,
 - 3. Piazza Tasso,
 - 4. Piazza Indipendenza,
 - 5. Cascine/Giardino della Catena,
 - 6. Giardino ex Campeggio Piazzale Michelangelo,
 - 7. Giardino Niccolò Galli-Campo di Marte,
 - 8. Giardino di Piazza Edison,
 - 9. Parco dell'Argingrosso,
 - 10. Parco di San Bartolo a Cintoia,
 - 11. Giardino Via del Sansovino,
 - 12. Giardino San Lorenzo a Greve-Viuzzo delle Case Nuove;

al fine del rilascio di concessione amministrativa temporanea, nel periodo compreso fra i mesi di maggio e ottobre per gli anni 2025, 2026 e 2027, con possibilità di rinnovo annuale a seguito della valutazione dei risultati conseguiti e della persistenza dell'interesse pubblico. Il termine finale del triennio di assegnazione potrà essere differito, con provvedimento dirigenziale, nell'ipotesi di eventi sopravvenuti, impeditivi delle attività degli spazi estivi, non imputabili ai concessionari.

2. La normativa applicabile al presente procedimento è quella discendente dai principi generali dell'ordinamento giuridico comunitario e nazionale – trasparenza, non discriminazione, libertà di stabilimento, nonché di imparzialità, di economicità, di convenienza; si applicano la legge 241 del

1990, la normativa comunale applicabile, e per alcuni aspetti in analogia, espressamente richiamati nel presente avviso, le norme del Decreto Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), in quanto compatibili.

3. Il Comune di Firenze si riserva di modificare, sospendere temporaneamente o revocare l'assegnazione qualora si manifestino esigenze istituzionali, ragioni di pubblico interesse o di forza maggiore; Il soggetto assegnatario, in tali casi, non potrà avanzare alcuna pretesa economica o alcun risarcimento dei danni nei confronti dell'Amministrazione comunale;

- 4. Si rende sin d'ora noto quanto segue:
 - il nuovo piano comunale del commercio su aree pubbliche approvato con la Deliberazione del Consiglio comunale n. 37/2024 potrebbe comportare l'attivazione di un chiosco permanente decennale nel **Giardino Niccolò Galli Campo di Marte.** Qualora tale chiosco sia attivato entro il triennio di riferimento 2025-2026-2027, l'Amministrazione comunale procederà a verificare la sovrapposizione delle aree eventualmente assegnate con la presente procedura con quelle individuate per il chiosco permanente. Tale sovrapposizione è condizione risolutiva dell'assegnazione dello spazio estivo; la risoluzione sarà disposta con determinazione dirigenziale;
 - in merito allo spazio estivo **Giardino della Catena**, poiché è in corso la ristrutturazione di un'opera denominata "Pagoda", che in futuro sarà posta a servizio del giardino, l'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di non rinnovare lo spazio nelle annualità 2026 e 2027, qualora i lavori della "Pagoda" siano terminati e l'area sia destinata ad altre progettualità. Tale ipotesi potrà essere condizione risolutiva dell'assegnazione dello spazio estivo; la risoluzione sarà disposta con determinazione dirigenziale.

ART. 2 - SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE

- 1. Sono ammessi a partecipare alla presente selezione gli operatori economici, intesi come qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica.
- 2. È ammessa la partecipazione in forma singola o nelle forme di associazione previste dal Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), anche da parte di raggruppamenti o consorzi non ancora formalmente costituiti. Si rinvia a quanto disposto dai successivi articoli 5 e 7.
- 3. I soggetti interessati possono presentare domanda <u>soltanto per uno</u> degli spazi estivi culturali di cui all'articolo 1.
- 4. I soggetti interessati potranno chiedere informazioni e chiarimenti al personale del Servizio Eventi, Biblioteche, Archivi, inoltrando una e-mail all'indirizzo spaziestivi.cultura@comune.fi.it, entro il termine del 30 aprile 2025.

5. Non è consentita:

- la partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ai sensi del successivo art. 5;

- la partecipazione in forma singola per i soggetti che partecipano in raggruppamento temporaneo o consorzio ai sensi dell'art. 5;
- la partecipazione in un raggruppamento temporaneo o consorzio sempre ai sensi dell'art. 5, per i concorrenti che partecipano in forma singola.
- 6. Non è consentita la partecipazione alla presente selezione dei soggetti che alla scadenza dell'avviso siano già assegnatari di uno spazio estivo o di una struttura comunale afferente alla Direzione Cultura e Sport, ivi compresi i singoli componenti di eventuali consorzi o raggruppamenti temporanei.

ART. 3 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE

1. I soggetti concorrenti devono possedere i requisiti di ordine generale previsti dagli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del Decreto Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici).

ART. 4 – REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

1. Sono richiesti i seguenti requisiti di ordine speciale:

4.1. Idoneità Professionale:

- 1. Iscrizione nel registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura, tale iscrizione è richiesta per i soggetti che intendono, nell'ambito dell'assegnazione, eseguire attività per le quali tale iscrizione è richiesta.
- 2. Nel caso di operatori economici non soggetti all'iscrizione di cui al precedente punto, è richiesta l'iscrizione ad albi o elenchi obbligatoria per il tipo di attività che il soggetto andrà ad eseguire.

4.2 Capacità tecnico-professionale

I soggetti candidati devono possedere esperienza nell'organizzazione/realizzazione di attività culturali e/o artistiche, cioè eventi musicali, teatrali, letterari, di danza, cinematografici, espositivi, di spettacolo e/o intrattenimento, nel numero minino di 60 eventi annuali per tre anni, anche non consecutivi, nel periodo compreso fra il 2015-2024, da dichiarare nell'apposito Modulo A) Domanda di partecipazione, con descrizione dettagliata delle attività realizzate/organizzate, dell'oggetto, del periodo e del luogo di svolgimento.

Non è ammissibile il ricorso all'avvalimento (di cui all'art. 104 del D. Lgs. 36/2023) per soddisfare il requisito di ordine speciale attraverso soggetto ausiliario.

ART. 5 – INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI

- 1. La proposta degli operatori raggruppati/consorziati oppure raggruppandi/consorziandi determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione comunale.
- 2. La documentazione contenuta nella busta A e nella busta B, come specificato al successivo articolo 7, deve essere sottoscritta <u>da tutti i soggetti</u> che hanno costituito o costituiranno il raggruppamento temporaneo, i consorzi ordinari di concorrenti.
- 3. Nel caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituito, nella documentazione deve essere inserita una dichiarazione di impegno che, in caso di assegnazione, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di gara,

qualificato come mandatario, il quale sottoscriverà l'atto unilaterale d'obbligo in nome e per conto proprio e delle mandanti.

- 4. I requisiti di ordine generale di cui all'art. 3 e il requisito di idoneità professionale di cui all'art. 4.1 devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti raggruppati/raggruppandi o
- 4.1 devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti raggruppati/raggruppandi o consorziati/consorziandi. Il requisito di capacità tecnico-professionale di cui all'art. 4.2 deve essere soddisfatto almeno dalla capogruppo del raggruppamento temporaneo.

ART. 6 – CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA CULTURALE

- 1. I soggetti concorrenti dovranno conformare la proposta progettuale alle prescrizioni e indicazioni contenute nel presente avviso e nelle <u>allegate schede di dettaglio</u>, dedicate a ciascuno spazio estivo.
- 2. In ossequio al principio del divieto del doppio finanziamento, nella proposta progettuale <u>non dovranno essere inserite attività culturali e iniziative già finanziate o che potrebbero essere finanziate</u> a qualunque titolo dal Comune di Firenze, ivi comprese attività per le quali siano previsti corrispettivi a fronte di prestazioni di servizi o agevolazioni che non comportano un pagamento in denaro, in modo particolare e non esaustivo:
 - i programmi e le attività presentate e/o che si intendono presentare ai fini del riconoscimento dell'abbattimento del canone di concessione per l'utilizzo di immobili di proprietà comunale ai sensi del Regolamento sui beni immobili del Comune di Firenze approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 2017/C/0033 del 5 giugno 2017;
 - i programmi e le attività culturali inserite o che si intende inserire nella proposta progettuale allegata alla domanda di partecipazione alla selezione all'avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali e l'assegnazione di contributi economici per la realizzazione di eventi organizzati nell'ambito della rassegna culturale "Estate Fiorentina 2025", approvato con determinazione dirigenziale n. 2184 del 28/03/2025;
 - i progetti e le attività finanziate o che saranno finanziate con contributi economici dalla Direzione Cultura e Sport;
 - i progetti già approvati e finanziati nell'ambito dei contributi culturali triennali 2024-2026 di cui alla determinazione dirigenziale n. 3970 del 21/05/2024".

3. Si specifica inoltre che:

- dovrà essere previsto e garantito un direttore artistico che curi la programmazione artistico/culturale;
- dovranno essere previste costanti attività d'informazione e sensibilizzazione nei confronti dei fruitori/avventori degli spazi estivi per il mantenimento di comportamenti rispettosi della quiete pubblica, dell'ambiente e del decoro urbano;
- le attività culturali dovranno essere fruite da tutti i cittadini ed avere accesso libero e gratuito; eccezionalmente per singoli eventi, di particolare prestigio artistico culturale, potrà essere prevista la bigliettazione, previo assenso da parte dell'Amministrazione comunale, nel numero massimo di cinque eventi per periodo di gestione;
- ogni attività dovrà essere svolta nel rispetto della vocazione culturale e ambientale del luogo.

- 4. L'Amministrazione comunale potrà utilizzare gratuitamente, per le proprie iniziative e per quelle co-promosse, con particolare attenzione agli eventi selezionati per il palinsesto della rassegna Estate Fiorentina, gli allestimenti e i servizi già attivati e predisposti dal soggetto concessionario dello spazio estivo, quali ad esempio: palco, service tecnico (luci, audio e video) con l'ausilio di un operatore tecnico.
- 5. Tutte le attività dovranno svolgersi nel rispetto dei limiti di legge in materia di inquinamento acustico previsti dal PCCA (Piano Comunale Classificazione Acustica), salvo l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni e deroghe eventualmente rilasciate dalla competente Direzione Ambiente.
- 6. All'assegnatario potranno essere assegnati limiti orari e altre modalità di esercizio delle attività, sulla base dei contenuti della programmazione presentata e in esito ad una valutazione degli impatti complessivi che ne derivano, con particolare riferimento alla disciplina normativa sull'inquinamento acustico:
- la commissione di valutazione avrà facoltà di stabilire i suddetti limiti orari e le modalità di esercizio in base ai contenuti della proposta e alle peculiarità del luogo;
- in corso di esecuzione della concessione, in ordine agli impatti complessivi derivanti dalla realizzazione delle attività, con particolare riferimento alla disciplina sull'inquinamento acustico, potranno essere previsti ulteriori limiti da parte dell'Amministrazione comunale.

ART. 7 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

- 1. Le domande dovranno pervenire, in un plico sigillato alla Direzione Cultura e Sport <u>entro e non oltre le ore 13.00 del 6 maggio 2025</u>, pena l'esclusione, che dovrà essere indirizzato al Comune di Firenze Direzione Cultura e Sport, via Garibaldi, 7 50123 Firenze.
- 2. Sul plico si dovrà indicare:
 - la denominazione dello SPAZIO ESTIVO prescelto,
 - la denominazione del soggetto proponente,
 - il proprio indirizzo PEC.
- 3. Le domande potranno essere trasmesse con raccomandata del servizio postale. Potranno, inoltre, essere recapitate a mano oppure tramite agenzie di recapito nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì con orario 8.30 -12.30, fatti salvi i giorni festivi.
- 4. Il rispetto della scadenza è perentorio e, a tal fine, faranno fede esclusivamente il timbro e l'ora di arrivo apposti sul plico dal personale della Direzione Cultura del Comune di Firenze. **Non farà fede pertanto il timbro postale.**
- 5. Il plico dovrà contenere le seguenti buste A) e B):

BUSTA A) – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La documentazione amministrativa dovrà essere inserita in una busta chiusa recante sul frontespizio la dicitura "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" e dovrà contenere la domanda di partecipazione con marca da bollo di € 16.00, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, di cui all'allegato Modulo A).

Nella domanda di partecipazione – Modulo A) - dovranno essere dichiarati:

- le esperienze nell'organizzazione/realizzazione di attività culturali, cioè eventi musicali, teatrali, letterari, di danza, cinematografici, espositivi, di spettacolo e/o intrattenimento, nel numero minino di 60 eventi annuali per tre anni, anche non consecutivi, nel periodo compreso fra il 2015-2024, con descrizione dettagliata delle attività realizzate/organizzate, dell'oggetto/titolo iniziativa, del periodo e del luogo di svolgimento.

Ulteriore documentazione:

- 1. Nel caso di **raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari** non ancora formalmente costituiti:
 - a. ciascun soggetto che costituirà il raggruppamento o consorzio deve presentare e sottoscrivere la domanda di partecipazione-Modulo A), allegando copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore;
 - b. apposita dichiarazione di impegno, sottoscritta da tutti i componenti, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno dei soggetti appartenenti al raggruppamento o consorzio, esplicitamente individuato e qualificato come mandatario, in caso di assegnazione dello spazio. Si rinvia all'art. 5 del presente Avviso.
- 2. Le **associazioni/fondazioni** dovranno allegare anche Statuto/Atto Costitutivo.

BUSTA B) – PROPOSTA CULTURALE

La proposta culturale dovrà essere inserita in una busta chiusa, recante sul frontespizio la dicitura "B – PROPOSTA CULTURALE", che dovrà contenere, <u>a pena d'esclusione</u>, i seguenti documenti sottoscritti dal soggetto proponente:

- 1. relazione dettagliata della proposta artistico-culturale e ricreativa, in linea con le indicazioni e prescrizioni contenute nel presente avviso e nelle schede di dettaglio allegate, redatta secondo il facsimile Modulo B Proposta culturale e ricreativa, allegato;
- 2. relazione descrittiva generale e **rappresentazione di tutti gli allestimenti** e delle funzioni complessive previste sull'intera area mediante planimetrie con chiara indicazione dell'area che si intende occupare e/o rendering;
- 3. piano organizzativo generale in cui dovranno essere indicati, a titolo esemplificativo:
 - segnaletica,
 - servizi igienici,
 - eventuale proposta illuminotecnica e fonica e quant'altro necessario al regolare svolgimento della programmazione proposta di cui al punto 1.,
 - indicazione della fornitura idrica e della fornitura di energia elettrica.
 - la descrizione delle attività di informazione e sensibilizzazione nei confronti dei fruitori/avventori degli spazi estivi affinché mantengano comportamenti rispettosi della quiete pubblica, dell'ambiente e del decoro urbano;
- 4. un preciso e dettagliato piano di sicurezza/emergenza e di evacuazione debitamente sottoscritto da professionisti competenti, contenente il numero del personale di vigilanza e steward impiegato con specifico attestato di formazione, per un costante controllo dello spazio estivo e delle aree prospicienti durante lo svolgimento delle attività al fine di limitare eventuali comportamenti molesti o di disturbo.

In caso di raggruppamento o consorzio, la proposta congiunta dovrà:

- essere sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati/raggruppandi, consorziati/consorziandi;
- specificare le parti delle attività che saranno eseguite dai singoli soggetti.
- 5. Inoltre, il soggetto dovrà produrre una scheda descrittiva delle attività svolte dal soggetto proponente, massimo tre cartelle, nella quale dovranno essere indicate le pregresse esperienze nella

organizzazione/realizzazione di iniziative artistico-culturali e/o ricreative oltre alle esperienze, indicate nel Modulo A) quale requisito di ordine speciale, nell'organizzazione/realizzazione di attività culturali, cioè eventi musicali, teatrali, letterari, di danza, cinematografici, espositivi, di spettacolo e/o intrattenimento, nel numero minino di 60 eventi annuali per tre anni, anche non consecutivi, nel periodo compreso fra il 2015-2024.

Qualora il soggetto risulti assegnatario di uno spazio estivo, la scheda descrittiva delle attività sarà pubblicata unitamente alla proposta culturale, sul sito del Comune di Firenze ai sensi del D.lgs. 33/2013, pertanto dovrà essere priva di dati personali.

ART. 8 - APERTURA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

- 1. La Responsabile del Procedimento, alla presenza di testimoni, procederà a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, procederà a:
 - A. verificare la conformità della documentazione amministrativa, contenuta nella Busta A), a quanto richiesto nel presente avviso,
 - B. verificare la sola completezza documentale di quanto contenuto nella Busta B),
 - C. attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al successivo art. 9,
 - D. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
 - E. trasmettere il verbale alla Commissione di valutazione con l'elenco dei soggetti ammessi alla selezione par la successiva fase di valutazione.

ART. 9 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

- 1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni rese, con esclusione di quelle afferenti alla proposta culturale di cui alla Busta B), possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice dei contratti pubblici nel termine di cinque giorni assegnato dall'Amministrazione comunale.
- 2. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo della proposta. Non è ammessa la integrazione della proposta culturale di cui alla Busta B) se non nei limiti di cui al comma 4 dell'art. 101 del d.lgs. 36 del 2023. La Commissione di Valutazione può chiedere chiarimenti ai sensi del comma 3 della predetta norma.

ART. 10 - VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

- 1. Le proposte culturali, presentate dai candidati ammessi, saranno valutate da una Commissione di valutazione, appositamente nominata con Determinazione Dirigenziale, dopo il termine di scadenza del presente avviso.
- 2. La Commissione, conclusi i lavori, trasmetterà alla Responsabile del Procedimento i verbali delle sedute e all'esito formulerà, per ciascuno spazio estivo culturale, la relativa graduatoria di merito dei progetti che hanno conseguito il punteggio minimo richiesto in base ai criteri di valutazione di seguito previsti:

CRITERI	Punteggio massimo
1. Qualità e consistenza della programmazione artistico culturale e ricreativa	50 punti
sub.1.1 rilevanza artistico culturale delle competenze e qualità professionale dei partner artistico/culturali e degli operatori e artisti, compresa la figura del direttore artistico, coinvolti nel palinsesto della programmazione complessivamente offerta	20 punti
sub.1.2 numero di eventi proposti/su giorni di apertura	15 punti
sub.1.3 multidisciplinarità dell'offerta culturale e ricreativa, adeguata alle caratteristiche dello spazio estivo in coerenza con la scheda di dettaglio	15 punti
2. Esperienza maturata dal soggetto proponente nell'organizzazione e nella gestione di programmazioni artistiche culturali e ricreative, oltre il requisito minimo di partecipazione	10 punti
3. Adeguatezza degli allestimenti dello spazio per la realizzazione della proposta culturale e ricreativa, in relazione alle caratteristiche e alle peculiarità del luogo e del suo contesto storico e ambientale e coerenza con quanto specificato nella scheda tecnica di dettaglio	20 punti
4. Ricadute attese sul territorio in termini di misure di prevenzione e contenimento del fenomeno della "mala movida" quali numero di steward messi a disposizione, dedicati al presidio dello spazio e delle aree prospicienti, oltre al numero minimo previsto dai piani di sicurezza, 1 punto per ogni unità fino al massimo di 10	10 punti
5. Organizzazione di iniziative, eventi ed attività finalizzate a favorire la tutela dell'ambiente e alla sensibilizzazione sulle tematiche di sicurezza stradale	10 punti
	100

3. La commissione applicherà per i suddetti criteri e sub criteri discrezionali i seguenti coefficienti moltiplicatori di giudizio:

Giudizio	coefficiente	Motivazione
Totalmente inade- guato	0	Trattazione del tutto assente o che non consente alcuna valutazione del criterio/sub-criterio.
Carente	0,2	Trattazione carente e/o descrizioni lacunose che denotano scarsa rispondenza della proposta in relazione al criterio/sub-criterio oggetto di valutazione.
Parzialmente ade- guato	0,4	Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto rispondente o adeguata alle esigenze del Comune, contrad- distinta da una sufficiente efficienza e/o efficacia della proposta

		in relazione al criterio/sub-criterio oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili.
Adeguato	0,6	Trattazione completa ma appena esauriente o, pur esauriente, non del tutto completa, rispetto alle esigenze del Comune, contraddistinta da una discreta efficienza e/o efficacia della proposta in relazione al criterio/sub-criterio oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili.
Buono	0,8	Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli elementi costitutivi della proposta alle esigenze del Comune e buona efficienza e/o efficacia della proposta in relazione al criterio/sub-criterio oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili.
Ottimo	1	In relazione al criterio/sub-criterio preso in esame, la proposta viene giudicata eccellente. Risulta del tutto aderente alle aspettative del Comune. La sua presentazione è più che esaustiva ed ogni punto di interesse viene illustrato con puntualità e dovizia di particolari utili ed efficaci in rapporto alla natura del parametro considerato.

- 4. Non saranno considerate valide le proposte che avranno ottenuto un punteggio inferiore ai 60/100.
- 5. In caso di parità di punteggio sarà data priorità al soggetto che avrà ottenuto il massimo punteggio per gli aspetti inerenti **criterio 1** "Qualità e consistenza della programmazione artistico culturale e ricreativa". In caso di ulteriore parità sarà data priorità al soggetto che avrà ottenuto il massimo punteggio per gli aspetti inerenti il **criterio 2** "Esperienza maturata dal soggetto proponente nell'organizzazione e nella gestione di programmazioni artistiche culturali e ricreative, oltre il requisito minimo di partecipazione". In caso di ulteriore parità, la priorità sarà stabilita attraverso il sorteggio.
- 6. Nel caso in cui sia presentata una sola proposta per spazio estivo culturale, l'Amministrazione procederà comunque all'assegnazione, purché la medesima abbia conseguito il punteggio minimo richiesto.

Gli esiti dei lavori della Commissione saranno pubblicati sulla Rete Civica del Comune di Firenze e tale pubblicazione avrà effetto di notifica nei confronti dei concorrenti.

ART. 11 - ASSEGNAZIONE ED ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO

- 1. Conclusa la fase di valutazione, la Responsabile del Procedimento approverà con determinazione dirigenziale i verbali e le relative graduatorie di cui all'art. 10, e procederà contestualmente all'assegnazione dei singoli spazi estivi in favore del concorrente primo nella relativa graduatoria. In caso di rinuncia o mancata assegnazione al concorrente il Responsabile del procedimento procederà ad assegnare lo spazio al concorrente successivo in graduatoria.
- 2. L'assegnatario dovrà sottoscrivere apposito atto unilaterale contenente:

- gli obblighi descritti dal successivo articolo 12;
- l'obbligo del rispetto del progetto presentato e le condizioni per la sua realizzazione;
- l'accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di Legalità sottoscritto il 10 ottobre 2019 dai comuni della Provincia di Firenze con la Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Firenze.
- 3. La firma dell'atto è subordinata alla presentazione della polizza di assicurazione di cui all'articolo 15 del presente Avviso, nonché, nel caso sussistano situazioni debitorie nei confronti dell'Amministrazione Comunale, che dovranno essere dichiarate nella domanda di partecipazione ove sussistenti a tale data, il piano di ammortamento approvato dall'Amministrazione Comunale stessa.

ART. 12 - MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO E OBBLIGHI DELL'ASSEGNATARIO

- 1. Gli allestimenti non potranno essere posti in opera fino all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni/concessioni.
- 2. Saranno poste a carico del soggetto assegnatario:
 - a) l'acquisizione preventiva di ogni autorizzazione, nullaosta, licenza, concessione e qualunque altro titolo abilitante necessario per lo svolgimento delle attività, con particolare riguardo all'autorizzazione di pubblico spettacolo, alla concessione di suolo pubblico, eventuale autorizzazione in materia di inquinamento acustico;
 - b) il rispetto e l'attuazione di quanto previsto dalle specifiche normative nazionali, regionali e comunali in materia di pubblica sicurezza, servizio d'ordine, pronto soccorso, etc., in riferimento alla Circolare del Ministero dell'Interno gabinetto del Ministro del 18/7/2018 "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche", intervenute ad integrare la Circolare del Capo della Polizia del 7 giugno 2017 (cd. circolare Gabrielli), ed a quanto precisato in ordine alle competenze e agli obblighi dei soggetti organizzatori di eventi pubblici dalla Delibera della Giunta regionale toscana del 23 febbraio 2015, n. 149 ("Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante "Linee d'indirizzo sull'organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate");
 - c) l'allestimento e la messa in sicurezza di tutte le strutture necessarie all'utilizzazione pubblica degli spazi, fermo restando gli obblighi di cui al punto precedente. Gli allestimenti dovranno essere conformi alle norme di sicurezza, dovranno essere rispettosi e consoni al contesto ambientale e architettonico, della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici relative al posizionamento, forme, colori, dimensioni e proporzioni delle strutture allestite nonché a strutture o procedure operative di mitigazione acustica;
 - d) la trasmissione mensile della programmazione culturale, ricreativa alla Direzione Cultura e Sport, all'indirizzo e-mail <u>spaziestivi.cultura@comune.fi.it</u>, che dovrà essere in linea con quanto approvato dalla commissione di valutazione;
 - e) la completa gestione, organizzazione e realizzazione della proposta progettuale approvata, incluso il pagamento di tutte le voci di spesa necessarie per il suo svolgimento, senza alcun onere per l'Amministrazione comunale (allestimento, impianto audio-luci, utenze, servizio di pulizia, custodia, sorveglianza, ecc.);
 - f) il rispetto del "Piano d'Azione per la riduzione dell'uso della plastica nella Città di Firenze" (approvato con Deliberazione di Giunta n. 520/2019), in particolare nei casi in cui sia attivato un punto di ristoro o sia prevista la somministrazione di alimenti e bevande;

- g) l'onere della pulizia e manutenzione giornaliera degli spazi concessi e direttamente interessati dagli allestimenti sia nel corso dello svolgimento delle attività sia alla conclusione delle medesime, l'eliminazione degli eventuali danni recati al patrimonio comunale, la rimessa in pristino delle aree concesse e di quelle adiacenti nonché degli arredi, la pulizia straordinaria dell'area interessata e quanto altro possa occorrere per restituire l'area nelle condizioni originarie;
- h) l'osservanza delle norme sull'ordine pubblico, di pubblico spettacolo, di tutela ambientale ed il rispetto dei limiti di emissione sonora;
- i) l'eventuale canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, se e ove permessi, e gli altri tributi che risultassero dovuti sulla base delle normative e dei regolamenti vigenti.
- i) il rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro;
- k) il rispetto delle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche e l'adozione di misure adeguate ad assicurare la fruibilità degli spazi da parte di cittadini diversamente abili:
- 1) la redazione dell'apposito piano della sicurezza (D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.) relativo agli spazi concessi e la nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione che dovranno essere comunicati all'Amministrazione comunale;
- m) la predisposizione di un piano di sicurezza e antincendio e la tenuta del registro dei controlli sugli impianti;
- n) la sorveglianza e la custodia dei luoghi;
- o) l'impiego di apposito personale di vigilanza e steward con specifico attestato di formazione per un costante controllo dello spazio estivo e delle aree prospicienti durante lo svolgimento delle attività, al fine di limitare eventuali comportamenti molesti o di disturbo, fermo restando gli obblighi di cui alla precedente lettera b). L'assegnatario dovrà adottare adeguate misure di contenimento, in particolare aumentare il numero di steward dedicato al presidio degli spazi e delle aree prospicienti, rispetto al piano di sicurezza già in essere, in caso di particolari criticità;
- p) costanti attività di informazione e sensibilizzazione nei confronti dei fruitori/avventori dello spazio estivo affinché mantengano comportamenti rispettosi della quiete pubblica, dell'ambiente e del decoro urbano;
- q) la fornitura e posa in opera di un numero sufficiente ed adeguato di servizi igienici, laddove necessario, con schermature in linea con gli allestimenti proposti e il contesto ambientale;
- r) i consumi idrici e di energia elettrica e l'eventuale potenziamento di entrambe le forniture e ogni altro intervento necessario alla realizzazione delle attività, secondo le seguenti indicazioni:

Acqua potabile

- 1. in via prevalente l'allaccio dovrà essere direttamente richiesto a Publiacqua con l'eventuale realizzazione delle nuove tubazioni a carico dell'assegnatario fino allo spazio oggetto della concessione.
- 2. nel caso in cui non sia possibile procedere come descritto al punto 1 e nelle vicinanze vi fosse presente un fontanello pubblico, l'assegnatario dello spazio dovrà installare a proprie spese un pozzetto con contatore divisionale derivato dalla tubazione comunale dando incarico ad una ditta letturista per la fatturazione dei consumi idrici.

Corrente elettrica

- 1. in via prevalente l'allaccio dovrà essere direttamente richiesto a ENEL con l'eventuale realizzazione della linea a carico dell'assegnatario fino allo spazio oggetto della concessione.
- 2. nel caso in cui non sia possibile procedere come descritto al punto 1 e nelle vicinanze vi fosse presente una fornitura del Comune di Firenze, l'assegnatario potrà utilizzarla nei limiti

previsti dalle caratteristiche della linea presente. L'assegnatario si farà carico di rimborsare al Comune di Firenze i consumi effettuati nelle modalità concordate con gli uffici preposti dall'Amministrazione Comunale.

- 3. All'assegnatario potranno essere assegnati limiti orari e altre modalità di esercizio delle attività, sulla base dei contenuti della programmazione presentata e in esito ad una valutazione degli impatti complessivi che ne derivano, con particolare riferimento alla disciplina normativa sull'inquinamento acustico.
- 4. L'assegnatario è responsabile esclusivo per ogni onere e responsabilità artistica, tributaria, finanziaria, penale e assicurativa per la temporanea gestione degli spazi e/o locali, delle attrezzature e delle attività nonché per il trattamento economico, previdenziale, assicurativo e sanitario del personale privato necessario per lo svolgimento delle attività, senza alcuna possibilità di rivalsa sul Comune di Firenze.

ART. 13 – COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

- 1. I concorrenti sono tenuti ad indicare nella domanda l'indirizzo PEC, da utilizzare ai fini delle comunicazioni.
- 2. Le comunicazioni tra Amministrazione comunale e concorrenti, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC <u>direttore.cultura@pec.comune.fi.it</u> e all'indirizzo indicato dai concorrenti, ove non stabilito diversamente nel presente avviso.
- 3. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Responsabile del Procedimento, diversamente si declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

ART. 14 – AREA DI RISTORO

- 1. Il soggetto assegnatario dello spazio estivo culturale ha facoltà di attivare un'area di ristoro, previa la necessaria acquisizione di tutte le autorizzazioni e titoli idonei e abilitanti, rivolgendo istanza alla competente Direzione Attività Economiche (Suap), ai sensi dell'art. 52 della Legge Regionale Toscana n. 62/2018 e s.m.i.
- 2. L'area di ristoro dovrà essere minoritaria rispetto all'area destinata alla programmazione culturale e ricreativa conformarsi alle seguenti condizioni:
- a. il punto di ristoro dovrà essere gestito solo dall'assegnatario dello spazio culturale e non è ammessa pertanto la sub concessione, anche parziale, pena la revoca dell'assegnazione ai sensi dell'art. 18;
- b. l'assegnatario dovrà rispettare tutte le norme igienico-sanitarie, quelle relative al commercio, alla somministrazione e, più in generale, tutta la normativa vigente in materia per l'esercizio delle attività previste, acquisendo i necessari titoli abilitanti.

ART. 15 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. A garanzia del corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla gestione dello spazio assegnato, il soggetto assegnatario dovrà costituire e produrre una polizza assicurativa prima della sottoscrizione dell'atto unilaterale d'obbligo, per il periodo di assegnazione, a copertura di danni agli spazi, agli immobili, agli impianti, a cose, persone e personale dipendente derivanti

dall'espletamento di tutte le attività svolte dall'assegnatario (sia durante lo svolgimento delle attività sia durante le operazioni di allestimento e disallestimento delle strutture).

- 2. La polizza di RCT e RCO deve avere un massimale minimo unico di € 5.000.000,00 con sottolimite per ricorso terzi da incendio di € 500.000,00.
- 3. Si precisa, altresì, che le garanzie della polizza dovranno estendersi a tutti gli altri soggetti, persone fisiche o giuridiche a qualsiasi titolo abilitate dall'assegnatario a partecipare allo svolgimento delle attività di cui al presente avviso che, indipendentemente dalla natura del rapporto con l'assicurato, provochino danni a cose e/o a terzi in conseguenza della loro partecipazione alle attività medesime.
- 4. Nel caso in cui l'assegnatario non procedesse a tali incombenze, sarà considerato rinunciatario ad ogni effetto e il Comune di Firenze si riserva eventualmente di assegnare lo spazio al concorrente successivo in graduatoria o, in caso di mancanza di questi, di assegnarlo direttamente a soggetto idoneo, o di non assegnarlo.
- 5. La responsabilità civile è a carico dell'assegnatario, intendendosi integralmente sollevata l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità.
- 6. L'assegnatario esonera espressamente il Comune di Firenze da ogni responsabilità per la sicurezza dei luoghi, dei manufatti, attrezzature, automezzi e quant'altro presente all'interno dell'area oggetto di concessione; esonera altresì l'Amministrazione comunale da eventuali danni a terzi che potessero essere arrecati durante gli eventi e le fasi di montaggio/smontaggio, da sanzioni e quant'altro potesse derivarle per qualsiasi ragione.
- 7. Nel caso in cui fosse necessaria la realizzazione di opere per rendere a norma o adeguato lo spazio concesso agli scopi di utilizzo dell'assegnatario, questi si dovrà impegnare a realizzarli a propria cura e spese e a ripristinare la condizione iniziale. I lavori o gli apprestamenti dovranno comunque essere effettuati dal soggetto aggiudicatario solo dopo aver ricevuto i permessi e le autorizzazioni necessarie secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

Fideiussione o deposito cauzionale

La competente Direzione Ambiente, prima di iniziare le attività, provvederà a fornire le prescrizioni necessarie per la corretta utilizzazione dell'area verde durante il periodo di assegnazione ed eventualmente potrà redigere verbale di consegna dell'area assegnata dal Comune di Firenze.

A tale riguardo, a garanzia del risarcimento di eventuali danni subiti dal Comune di Firenze, derivanti da inadempienze o dalla cattiva gestione e cura dello spazio, la Direzione Ambiente potrà richiedere all'assegnatario una garanzia fideiussoria di tipo bancario a prima escussione che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Direzione Ambiente.

La somma eventualmente richiesta a garanzia sarà indicata in fase di prescrizioni e terrà conto sia delle caratteristiche dell'area in concessione sia della tipologia di evento e della sua durata. E' facoltà del soggetto interessato contattare, prima di presentare la domanda definitiva, i responsabili della Direzione Ambiente per conoscere l'entità della somma che può essere richiesta a garanzia.

Al termine del periodo di assegnazione sarà redatto un verbale di ripresa in carico con constatazione dello stato in cui l'area viene restituita con l'eventuale svincolo della fideiussione o del deposito cauzionale qualora non si ravvisino irregolarità o pendenze.

ART. 16 - CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

1. Con la deliberazione della Giunta comunale n. 137 del 15/4/2025, per le proposte progettuali che verranno selezionate con il presente avviso è stato dichiarato l'interesse dell'Amministrazione comunale quale occupazione temporanea finalizzata alla promozione culturale ai sensi del 7°

comma dell'art. 25 del vigente Regolamento comunale del canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico e pertanto è previsto un abbattimento del canone patrimoniale per l'occupazione del suolo pubblico, nella misura dell'80%.

ART. 17 - ATTIVITA' DI CONTROLLO E ISPEZIONE

1. L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di effettuare ogni ispezione e controllo che ritenga opportuno, ivi compresi i controlli fonometrici per la verifica del rispetto dei limiti imposti dal Piano di Classificazione Acustica del Comune di Firenze, nonché della programmazione culturale e ricreativa presentata.

ART. 18 – REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE E CONDIZIONE RISOLUTIVA ESPRESSA

- 1. Costituiscono causa di revoca dell'assegnazione:
 - a) motivi di pubblico interesse e cause di forza maggiore,
 - b) perdita dei requisiti di ordine generale e speciale, di cui agli artt. 3 e 4 del presente avviso;
 - c) l'accertamento per tre volte dell'inadempimento delle prescrizioni contenute nel presente avviso, nelle schede di dettaglio ad esse allegato e nell'atto unilaterale d'obbligo,
 - d) il mancato rispetto delle eventuali e particolari prescrizioni indicate dall'Amministrazione comunale in ordine agli impatti complessivi derivanti dalla realizzazione delle attività, con particolare riferimento alla disciplina sull'inquinamento acustico, previa instaurazione di contraddittorio.
- 2. L'Amministrazione comunale, nel caso in cui sia accertata, nel corso di sopralluoghi, una violazione di cui alle lettere c) e d) del precedente comma 1, inclusa la mancata o inesatta realizzazione della proposta culturale e ricreativa presentata, darà comunicazione di quanto riscontrato al soggetto interessato, con contenuto di diffida a adempiere.
- 3. Ove ricorra una causa di revoca, l'Amministrazione provvederà a comunicare all'assegnatario con Posta Elettronica Certificata l'avvio del procedimento di revoca ai sensi dell'art. 7 e seguenti della L. 241/90, nel quale saranno poste in evidenza le motivazioni dell'avvio. Il soggetto destinatario potrà depositare memorie scritte o controdeduzioni entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il procedimento si concluderà entro 30 giorni dall'avvio del procedimento.
- 4. Nel caso in cui si riscontrino gravi e reiterate inadempienze nella realizzazione della proposta culturale così come valutata dalla commissione di valutazione, il soggetto decade dal beneficio di cui al citato art. 25 comma 7 del Regolamento comunale del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico (approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 31.3.2021, modificata con del. n. 4 del 28.2.2022 e con del. n. 10 del 20.3.2023) con conseguente applicazione dell'intero canone patrimoniale di occupazione suolo pubblico nonché revoca dell'assegnazione dello spazio estivo per i successivi anni.
- 5. L'Amministrazione comunale, in particolare, potrà altresì procedere alla risoluzione dell'assegnazione che sarà disposta con Determinazione dirigenziale nelle ipotesi di cui all'art. 1 comma 4 dell'avviso e precisamente:
 - nel caso in cui sia attivato un chiosco permanente decennale nel **Giardino Niccolò Galli Campo di Marte**, l'Amministrazione comunale procederà a verificare la sovrapposizione delle aree eventualmente assegnate con la presente procedura con quelle individuate per il chiosco permanente. Tale sovrapposizione è condizione risolutiva dell'assegnazione dello spazio estivo; la risoluzione sarà disposta con determinazione dirigenziale;

- in merito allo spazio estivo **Giardino della Catena**, poiché è in corso la ristrutturazione di un'opera denominata "Pagoda", che in futuro sarà posta a servizio del giardino, l'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di non rinnovare lo spazio nelle annualità 2026 e 2027, qualora i lavori della "Pagoda" siano terminati e l'area sia destinata ad altre progettualità. Tale ipotesi potrà essere condizione risolutiva dell'assegnazione dello spazio estivo; la risoluzione sarà disposta con determinazione dirigenziale.

ART. 19 – RELAZIONE CONCLUSIVA E RENDICONTAZIONE

- 1. L'assegnatario dovrà presentare, entro il 30 novembre di ogni anno di riferimento del triennio 2025-2026-2027:
 - a. una relazione descrittiva dettagliata della programmazione artistico-culturale e ricreativa, dalla quale risulti che sono state rispettate le prescrizioni e condizioni di cui al presente avviso, nonché gli obblighi e gli impegni con lo stesso assunti. In particolare, la relazione deve indicare:
 - la descrizione di ogni singola iniziativa, data, titolo e genere, in linea con il progetto presentato,
 - l'ospitalità di eventuali iniziative dell'Amministrazione comunale o dalla stessa copromosse,
 - la media di affluenza giornaliera e stagionale di cittadini e turisti,
 - una documentazione fotografica delle attività culturali, ricreative degli spazi allestiti,
 - la descrizione delle iniziative volte alla promozione della sostenibilità ambientale e della sicurezza stradale;
 - la descrizione delle attività di informazione e sensibilizzazione nei confronti dei fruitori/avventori degli spazi estivi affinché mantengano comportamenti rispettosi della quiete pubblica, dell'ambiente e del decoro urbano;
 - b. il piano economico finanziario delle entrate e dei costi connessi sia alle attività di tipo culturale/ricreativo che di quelle relative al punto di ristoro.

ART. 20 - RINNOVO

- 1. Fatto salvo quanto previsto dell'art. 18, il Servizio Eventi, Biblioteche e Archivi della Direzione Cultura e Sport procederà al rinnovo dell'assegnazione, previa verifica e valutazione, al termine di ogni anno di riferimento, della conformità dell'attività realizzata rispetto al progetto oggetto dell'assegnazione, dei risultati conseguiti e della persistenza dell'interesse pubblico a proseguire l'assegnazione dello spazio.
- 2. In merito allo spazio estivo Giardino della Catena, l'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di non rinnovare lo spazio nelle annualità 2026 e 2027, per come specificato all'articolo 1 comma 4 del presente avviso.

ART. 21 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. La Responsabile del Procedimento è la sottoscritta d.ssa Carmela Valdevies, Dirigente del Servizio Eventi, Biblioteche e Archivi della Direzione Cultura e Sport del Comune di Firenze.

ART. 22 - INFORMAZIONI

1. Le richieste di chiarimenti sul presente avviso dovranno pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica entro e non oltre le ore 13.00 del 30/04/2025 all'indirizzo e-mail spaziestivi.cultura@comune.fi.it, oltre tale termine le richieste di chiarimento non saranno prese in considerazione.

La Dirigente del Servizio Eventi, Biblioteche, Archivi D.ssa Carmela Valdevies